



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2007, proposto da: Daadoui Mohamed, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami, Mario Angelelli, Arturo Salerni, Andrea Ronchi, Cesare Antetomaso, Marco Ronchi, con domicilio eletto presso Marco Ronchi in Firenze, via Masaccio 219;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Claudio Visciola, con domicilio eletto presso Claudio Visciola in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;

e con l'intervento di

Con l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. nonché dell'Associazione Antigone o.n.l.u.s. rappresentate e difese dagli avv.ti Arturo Salemi e Maria Rosaria Damizia ed selettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to Marco Franchi in Firenze Via Masaccio 219;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza “ Tutela dell'incolumità pubblica nelle strade cittadine e agli incroci semaforici” n. 833/2007 del 11 settembre 2007, esecutiva in pari data, del sindaco del comune di Firenze, Leonardo Domenici, nonché di ogni altro atto comunque alla detta ordinanza connesso, anche se non conosciuto dal ricorrente, sia esso presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. e dell'Associazione Antigone o.n.l.u.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/10/2008 il dott. Vincenzo Fiorentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 24 settembre 2007 e depositato il 2 ottobre successivo il cittadino Marocchino Daadoui Mohamed, dopo aver premesso di svolgere, da circa sei anni, attività di lavavetri presso gli impianti semaforici di Viale Guidoni, davanti al complesso universitario, recandovisi ogni giorno dalle ore 8 alle ore 17, munito di propria attrezzatura offrendo il servizio agli automobilisti, ha dedotto l'illegittimità del sopraindicato provvedimento sindacale n. 833, dell'11 settembre 2007, per i seguenti motivi:

- 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. 267/2000; difetto di presupposto e di motivazione; eccesso di potere per sviamento pubblico, per illogicità, travisamento di fatti ed iniquità.

Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato disattendendo che nella specie non vi sarebbero stati i presupposti di cui al suindicato comma 2 dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 dato che l'attività di lavavetri sarebbe inidonea a determinare situazione di effettivo pericolo per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione, che da sola legittimerebbe l'adozione di un'ordinanza con ingiungibile ed urgente.

- 2) Violazione dell'art. 21 septies della L. 241 del 1990, violazione degli artt. 3 e 25, comma 2 Cost. ; eccesso di potere ex art. 21 octies della L. 241 del 1990 relativamente alla parte del provvedimento che fa riferimento all'art. 650 c.p.

Il provvedimento sarebbe legittimo per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies L. 241 del 1990 in quanto adottato in eccesso di potere ed in violazione di legge ex art. 21 octies L. 241 del 1990 in quanto diretto ad introdurre un precetto in spregio ai principi di riserva di legge statale, legalità e tassatività ex artt. 25, comma 2 e 27 Cost.

- 3) Violazione degli artt. 3 e 25 comma 2 Cost. ed eccesso di potere ex art. 21 octies L. 241/90 del provvedimento sindacale che impone l'applicazione dell'art. 650 c.p. laddove si dovrebbe applicare soltanto la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Con atto notificato l'11 ottobre 2007 sono intervenute a sostegno del ricorrente l'Associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. e l'Associazione Antigone o.n.l.u.s.

Il comune intimato costituitosi in giudizio con atto depositato il 1 ottobre 2007, ha, con memoria del successivo giorno 15, eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso " per difetto in capo al ricorrente, dell'interesse ad agire " dato che questi risulterebbe privo di qualsiasi legittimazione processuale e ciò sul rilievo che la legittimazione a ricorrere potrebbe essere riconosciuta soltanto a chi avesse potuto conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di lavavetri".

La difesa comunale ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso.

In data 15 ottobre 2007, il sindaco del comune di Firenze ha, tuttavia, con provvedimento n. 975, disposto, previa revoca del sopraindicato provvedimento n. 833 dell'11 settembre 2007 – che comunque sarebbe scaduto il 30 ottobre – il " divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 43 lett. B) del regolamento di P.M. , a chiunque nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della circolazione per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di " denaro ", richiamando poi, ai fini sanzionatori le " disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla L. reg. 81/2000.

Nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2007, in cui la difesa comunale ha comunicato l'intervenuta adozione del suddetto nuovo provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007, è stata respinta, come da ordinanza n. 884, la domanda cautelare proposta.

Con memoria depositata il 30 novembre 2007 la difesa comunale nel sostenere l'inammissibilità del ricorso sull'assunto del difetto di legittimazione ha comunque eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso per cessazione della materia del contendere e ciò in ragione della revoca del

provvedimento con tale ricorso impugnato, disposta con il successivo provvedimento del 15 ottobre 2007, sia del fatto che il provvedimento n. 833 dell'11 settembre, era destinato ad esaurire i suoi effetti con il 30 ottobre 2007, per cui la successiva revoca avrebbe solo anticipato di 15 giorni la scadenza del provvedimento stesso.

Nel merito la difesa comunale ha, comunque, dedotto l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Come delineato in fatto la difesa comunale ha, con memoria depositata il 15 ottobre 2007, eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame per difetto in capo, al ricorrente, dell'interesse ad agire.

Come riportato in narrativa con tale gravame è stato impugnato il provvedimento n. 833, dell'11 settembre 2007, con il quale il sindaco del comune di Firenze – previa revoca della precedente determinazione n. 774, del 25 agosto 2007, contenente il divieto fino al 30 ottobre di tale anno, del “ mestiere di girovago lavavetri “ – ha disposto, sul rilievo della “ ravvisata esigenza della tutela della incolumità pubblica “, il divieto, su tutto il territorio comunale, “ alle persone nelle strade cittadine ed agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti, durante talune fasi della circolazione, per offrire attività di pulizia vetri o fari dell'automezzo ed aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro “ precisando che l'inosservanza di tale divieto sarebbe stata punita ai sensi dell'art. 650 c.p. e con il sequestro delle attrezzature utilizzate durante la tenuta dei comportamenti “ suddetti.

L'eccezione è fondata.

Come tende, l'interesse processuale comporta un giudizio di utilità e tenore ad accertare, in primo luogo, se sia stata lesa la sfera giuridica il ricorrente ed, in secondo luogo, il vantaggio potenziale che potrebbe derivare al ricorrente dall'accoglimento del ricorso.

Tale giudicato di utilità si risolve nella comparazione di due situazioni: quella in cui verserebbe il ricorrente ove il ricorso non fosse stato proposto ed il provvedimento, quindi, fosse divenuto per lui impugnabile ed efficace e quella al contrario in cui il ricorso fosse accolto e l'atto contestato venisse eliminato dal mondo giuridico, e ciò allo scopo di stabilire se la seconda situazione (quella dell'eventuale accoglimento del ricorso e del seguente annullamento del provvedimento) sia, in ipotesi, secondo il comune buon senso, più vantaggiosa della prima, vale a dire, apportatrice per la parte ricorrente di utilità e benefici maggiori.

Ebbene, con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza come in considerazione della circostanza – che qui essenzialmente rileva – della non riconducibilità della cosiddetta “ figura del lavavetri “ ad alcuna attività lavorativa giuridicamente riconosciuta, come comprovato dal fatto che alla pulizia del parabrezza o dei fari da parte del cosiddetto “ lavavetri “ non consegue l’obbligo di corrispettivo di danaro da parte dell’automobilista e, comunque, quand’anche questi elargisca una somma di danaro per tale pulizia, detta somma riveste mero carattere di liberalità non sussistendo, peraltro, al riguardo alcun tariffario (del resto esistono apposite strutture – garage, e stazioni di servizio, ecc. – debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi) non risulta assolutamente individuabile la sussistenza dell’interesse a ricorrere, che per giurisprudenza pacifica, esige che il provvedimento impugnato abbia arrecato un concreto pregiudizio al ricorrente e che, dunque, vi sia una effettiva lesione di quest’ultimo.

Peraltro, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, l’esistenza da parte del ricorrente, dell’interesse ad agire, il ricorso non sarebbe sfuggito ad un giudizio di inammissibilità.

Invero, come eccepito dalla difesa comunale, con la memoria depositata il 30 novembre 2007, il ricorso sarebbe stato, comunque, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa coltivazione.

Tale eccezione, come delineato in punto di fatto, è stata, in particolare, formulata sul rilievo che il provvedimento n. 833, dell’11 settembre 2007, oggetto del ricorso, è stato, a sua volta revocato con il provvedimento n. 975, del 15 ottobre 2007.

Con tale ulteriore provvedimento, come riportato in narrativa, è stato imposto il “ divieto su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 43 lett. B, del regolamento di Polizia Municipale, a chiunque nelle strade cittadine e agli incroci semaforici, di avvicinarsi agli automobilisti durante talune fasi della circolazione per offrire attività di pulizia vetri o fari dell’automezzo e aspettarsi, in conseguenza, l’elargizione di danaro “, richiamando poi, ai fini sanzionatori “ le disposizioni di cui alla L. 689/81 ed alla L. Reg. 81/2000 “.

Incidendo quest’ultimo provvedimento, per il suo contenuto, pressoché identico a quello dell’atto revocato, sulla stessa pretesa di cui al ricorso, è di tutta evidenza come il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a coltivare il ricorso atteso che, anche se tale ricorso venisse (sempre per mera ipotesi) accolto, nessun vantaggio ne deriverebbe al ricorrente medesimo dato che gli sarebbe stato comunque impedito dal secondo provvedimento il raggiungimento dello scopo.

Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II ^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese ed onorari di causa compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Vincenzo Fiorentino, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO